



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ИЧЕ – Посольство Италии
Отдел по развитию торгового обмена

ARMENIA

OSTACOLI AL COMMERCIO E CONTESTO REGIONALE

L'Unione Economica Eurasiatica tra Russia, Bielorussia, Armenia, Kirghizstan e Kazakhstan (UEE), nasce nel novembre 2009 e si consolida negli anni successivi attraverso l'adozione di un corpus sempre più vasto e consolidato di regole tariffarie, non tariffarie, doganali e tecniche. Nel maggio 2014, i presidenti di Russia, Kazakhstan e Bielorussia hanno sottoscritto il trattato istitutivo dell'UEE. In forza di detto accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2015, i tre Paesi, insieme ad Armenia e Kirghizstan, implementeranno nei prossimi anni una serie di misure mirate a garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e manodopera, mentre nei settori chiave dell'economia - energia, produzione industriale, agricoltura e trasporti - si atterranno a delle linee di condotta comune. Entro il 2025 è poi prevista la creazione di un regolatore finanziario comune che dovrebbe portare i firmatari dell'accordo a una politica macroeconomica, antitrust e finanziaria comune. Parallelamente a ciò è prevista la creazione di un mercato comune delle commodities energetiche, e un mercato unico farmaceutico dovrebbe essere operativo a partire dal 2017.

La sfida che si presenta di fronte all'UEE, è quella di provvedere il prima possibile ad una semplificazione e adeguamento delle regole disciplinanti il proprio funzionamento, favorendo il passaggio ad un sistema di regole snello e rispettoso degli obblighi internazionali sottoscritti in materia commerciale, che permetta di generare affidamento negli attori economici interni ed esteri e garantire competitività al blocco euroasiatico in un contesto internazionale sempre più dinamico e integrato.

I Paesi membri dell'UEE, oltre ad avere una tariffa doganale comune, applicano già regole armonizzate in materia tecnica, sanitaria e fitosanitaria, di origine delle merci, nonché su packaging ed etichettatura dei prodotti. Comuni sono anche la disciplina doganale (il relativo Codice Doganale è in vigore dal 2010 e sarà a breve sostituito da un nuovo Codice dell'UEE) e le regole per la certificazione della conformità tecnica di quasi tutte le merci (mancano ad es. ancora i materiali da costruzione, i prodotti in ceramica, i farmaci e dispositivi medici e poche altre categorie).

Il sistema OMC, che racchiude al suo interno una pluralità di trattati internazionali disciplinanti vari profili dei rapporti economici e commerciali internazionali e delle politiche interne ad essi collegati, prevede una serie di limitazioni e procedure definite per l'adozione di regolamenti e divieti alle importazioni riconducibili a questioni tecniche o sanitarie (si vedano, a titolo esemplificativo, gli Accordi OMC sulle Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) e sulle Technical Barriers to Trade (TBT)).

Con l'ingresso dell'Armenia e della Russia nel sistema multilaterale OMC detti principi e meccanismi sono indirettamente entrati a far parte anche del corpus normativo dell'UEE e sono quindi diventati vincolanti per tutti gli Stati membri. Ad oggi, però, non è ancora stato completato il processo di armonizzazione della normativa tecnica interna, ciò che fa sì che, attualmente, vengano contemporaneamente, considerando nel complesso i cinque Paesi membri dell'UEE, non meno di 20.000 standard tecnici differenti, molti dei quali di origine sovietica (i c.d. GOST) con un impatto negativo anche sui rapporti economici con i partner commerciali esteri.

La normativa comune in materia tecnica e la disciplina doganale

Nel periodo 2010-2013, oltre ad una serie di interventi in materia di licenze all'importazione e controlli sanitari, fitosanitari e veterinari, sono stati redatti e pubblicati dall'UD ben 34 regolamenti tecnici (gli ultimi sono entrati in vigore nel febbraio 2015, e subentreranno definitivamente alla normativa dei singoli Paesi membri al termine di un periodo di transizione che normalmente ha durata biennale) disciplinanti la quasi totalità della produzione domestica ed estera presente sui mercati dei tre paesi membri mediante l'introduzione di un nuovo sistema di controllo e certificazione dei prodotti.

Ai sensi dell'art. 368 del Codice Doganale dell'UD, norma transitoria prodromica al rafforzamento del processo di integrazione euroasiatica, l'UD non potrà funzionare a pieno regime finché non ci sarà una piena armonizzazione della normativa tributaria, bancaria, amministrativa e civilistica dei Paesi membri.

Alla luce di detta situazione, e in attesa che prenda vita e divenga effettivo il progetto di UEE, allo stato attuale non è possibile lo sdoganamento dei beni in entrata in un Paese

dell'UD diverso da quello di destinazione, e la dichiarazione doganale va necessariamente presentata alle autorità doganali dello Stato in cui l'importatore risiede o è registrato (c.d. "Principio di residenza"). Da ciò deriva il fatto che ogni importatore deve sdoganare le merci direttamente nel proprio Paese di provenienza e non invece al confine estero dell'UD, presso cui sono espletate solo le procedure relative al transito delle merci, che si cumulano così a quelle relative allo sdoganamento finale.

Sostanzialmente quindi, con riguardo al commercio con paesi extra UD, l'unico vantaggio rispetto alla situazione precedente oggi derivante dalla costituzione dell'unione è il seguente: le merci straniere importate in uno qualunque dei Paesi membri possono poi circolare liberamente all'interno dell'intera Unione Doganale, in cui peraltro vige dal 2011 il principio dell'esaurimento regionale dei diritti di privativa sui beni.